



Regolamento d'uso Stadio Comunale "Renzo Barbera" di Palermo

NORME COMPORTAMENTALI

(Art. 1 *septies* del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo sono regolati dal presente regolamento d'uso e dal codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso adottati dalla Palermo Football Club s.p.a..

L'acquisto del titolo di accesso determina l'accettazione integrale da parte dello spettatore del presente Regolamento e del "Codice di regolamentazione sopra citati, nonché di eventuali future modifiche e integrazioni ai documenti suddetti, introdotte dalle Autorità competenti, dalla FIGC, Leghe professionistiche o dalla Palermo F.C. s.p.a..

L'inosservanza del Regolamento d'uso e del Codice di regolamentazione può determinare l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché, laddove se ne ravvedano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni Sportive (c.d. DASPO) e/o l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro).

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

* * * * *

A) Definizioni:

Per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, occupate od utilizzate dalla Palermo F.C. S.p.A., compreso l'area riservata esterna.

Per Evento si intende ogni manifestazione calcistica, organizzata e gestita dal Club, che ha luogo nello Stadio.

Per Stadio si intende l'intera struttura sportiva.

Per Club si intende la Palermo Football Club S.p.A.

B) Norme comportamentali:

1) All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO:

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

- arrampicarsi sulle strutture;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- introdurre o detenere pietre, coltelli, forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, materiale pirotecnico, esplosivi, fumogeni, torce, razzi e bengala, trombe a gas, oggetti pericolosi, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser), pietre, biglie, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, bottiglie in PET anche se prive di tappo, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, caschi, bastoni, aste, catene, videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, binocoli di grandi e medie dimensioni, ombrelli di grandi e medie dimensioni con punte metalliche, bagagli ingombranti, video registratori, radio e tutte le attrezzature e/o gli oggetti idonei per essere lanciati o essere utilizzati come arma e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2) I seguenti comportamenti sono parimenti vietati e sanzionabili secondo le normative vigenti:

- lancio di oggetti sul campo;
- cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
- entrare nell'area di gioco o nelle zone chiuse agli spettatori;
- scavalcare cancelli, barriere e balaustre di ogni tipo;
- essere in possesso di qualunque oggetto che può arrecare pericolo per l'incolumità pubblica.

3) È vietato stare in piedi quando il gioco è in corso, così come parimenti è severamente vietato ostruire

i passaggi, le vie d'accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale. È severamente vietato arrampicarsi alle strutture dello Stadio.

4) L'uso dei telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l'esclusivo utilizzo personale e privato.

Al riguardo si chiarisce che è severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega di competenza, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.

5) È vietato condurre attività commerciali o promozionali, distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di bene edibile e non, compresi opuscoli, raccogliere donazioni, senza la preventiva autorizzazione del Club.

6) È vietato usare travestimenti che non permettono di distinguere il viso.

7) In tutte le aree interne e sugli spalti dello Stadio è tassativamente vietato fumare anche con l'utilizzo di dispositivi elettronici. Il divieto si estende a tutte le aree di transito ed ai servizi igienici dello Stadio. Nei casi di violazione del divieto in argomento, i responsabili preposti dal Club procedono alla contestazione intimando l'immediata cessazione del comportamento vietato. In ipotesi di reiterazione dell'infrazione il Club si riserva di allontanare dallo Stadio il contravventore e di applicare, per i futuri eventi che si terranno all'interno dell'impianto, la clausola di non gradimento precludendone l'accesso per una o più manifestazioni.

8) È vietato accedere e/o trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

9) È fatto divieto di introdurre all'interno dell'impianto sportivo animali di ogni tipo e specie.

* * *

Tutto quanto sopra non esclude l'applicazione della normativa vigente in materia, anche e soprattutto quella di natura penale.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989. n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché il possesso, il lancio e l'utilizzo di qualunque materiale pericoloso, lo scavalco delle recinzioni e/o dei separatori di settore e l'invasione di campo.

Comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi sono severamente vietati e sono sanzionati con l'arresto e/o l'espulsione dallo Stadio.

Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dello

Stadio o le proprietà del Club sarà denunciato.

Chiunque abbia ricevuto una diffida o sia condannato da un Tribunale per comportamento razzista o per violenze contro altri spettatori, ufficiali o giocatori sarà interdetto all'accesso dello Stadio per tutti gli Eventi.

Chiunque commetta atti criminali all'interno dello stadio o nell'area circostante lo Stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo Stadio, in occasione di un evento può essere passibile di diffida all'accesso dello Stadio per tutti i futuri Eventi.

Il Club si riserva di espellere dallo Stadio chiunque non rispetti il Regolamento dello Stadio o la cui presenza all'interno dello Stadio possa essere considerata come una causa di pericolo o disturbo per gli altri spettatori. Ciò può portare al ritiro da parte del Club, senza rimborso, dell'abbonamento o del biglietto o ad altre azioni che il Club si riserva di prendere nel futuro.

C) Accesso e permanenza presso l'Impianto

1) Con l'acquisto del titolo di accesso l'utilizzatore si impegna a prendere visione ed a rispettare il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, reperibile sul sito ufficiale della Palermo F.C. e affisso presso lo Stadio.

In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli di accesso (compreso quelli destinati al settore ospiti) sono condizionati oltre che dal presente regolamento anche dalle indicazioni e dalle diverse determinazioni intraprese dal Ministero dell'Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.

2) L'accesso e la permanenza nello Stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, che dovrà essere conservato per tutta la durata dell'Evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

3) Il titolo di accesso allo Stadio è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi.

Qualunque titolo di accesso non perfezionato, detenuto da persona diversa dal titolare, sarà ritirato dagli steward, dai funzionari del Club e dalle Forze dell'Ordine. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il suddetto titolo sarà custodito dal Club per l'eventuale riconsegna al legittimo titolare.

4) Per l'accesso all'impianto è richiesto a tutti, compresi i minori, il possesso di un documento d'identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, unitamente al titolo di accesso, ai varchi di prefiltraggio e filtraggio, onde consentire agli addetti al controllo di verificare ed accertare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso allo Stadio e l'effettivo utilizzatore (persona fisica che lo possiede).

- 5) Per ragioni d'ordine pubblico l'autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in nessun caso l'accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.
- 6) Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio.
- 7) Data e ora dell'Evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.

In caso di Evento postposto o annullato o svolto con la chiusura di tutti o parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.

8) L'Autorità di pubblica Sicurezza o il Club hanno facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L'accesso e la permanenza saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o del Club.

9) Tutti gli spettatori che entrano nello Stadio possono ESCLUSIVAMENTE occupare il posto specificato sul biglietto e non potranno muoversi da un settore all'altro dello Stadio salvo casi autorizzati dal Club o dalle Forze di Polizia. Il settore destinato alla tifoseria ospite verrà utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il Club, di comune accordo con le Forze di Polizia e le Autorità locali, decida altrimenti.

10) Ogni persona che sia entrata indebitamente nelle aree dello Stadio designate ad ospitare i tifosi della squadra avversaria può essere espulsa, per la sua incolumità e per qualsiasi altra ragione.

11) Telecamere a circuito chiuso sono presenti nello Stadio. Il Club è tenuto a porre i dati e i supporti di registrazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

12) Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire inderogabilmente le indicazioni del personale del Club, delle Forze di Polizia e del Servizio d'Ordine autorizzato, il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l'espulsione dallo Stadio.

D) Striscioni e coreografie.

1) L'introduzione e l'esposizione, nell'Impianto Sportivo, degli striscioni e di qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile (cartelli, stendardi, materiali stampati o scritti), compreso quello per le coreografie, nonché dei tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono) sarà regolato nel rispetto di quanto dettato dalla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14 dell'8

marzo 2007 e successiva del 30/05/2012. A tal fine si ricorda che l'introduzione e l'esposizione degli striscioni e delle coreografie nonché dei megafoni e tamburi, che dovrà essere richiesta almeno sette giorni prima dell'evento, potrà essere consentita esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente del G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza). Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto, dal varco indicato dal Club, almeno 1 ora prima dell'apertura dei tornelli. Lo stesso materiale dovrà essere rimosso al termine della manifestazione.

2) In riferimento ai tamburi e agli strumenti di diffusione sonora (megafoni) si specifica che:

- è vietata e sanzionata qualsiasi forma di arrampicamento in balaustra, in particolare per dirigere i cori con il megafono ed i tamburi;
- non è consentito installare strutture apposite per il posizionamento dei tifosi detentori del megafono e del tamburo;
- i tamburi " ad una sola battuta ", autorizzati all'accesso, son quelli che presentano una sola superficie utile e non una sola bacchetta.

E) Prerogative degli stewards.

1. In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli stewards presenti all'interno dell'impianto:

dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, dopo aver richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità;

curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità.

2. Al fine di garantire l'incolumità degli spettatori, gli steward svolgono attività di controllo sulla persona. Tale attività, finalizzata ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi, potrà essere svolta effettuando il sommario controllo delle borse, degli oggetti portati al seguito, procedendo alla verifica attraverso la tecnica del PAT – DOWN (art. 1, comma 3 lettera a DM 28 luglio 2011) anche con l'uso di metal detector portatili.

Il PAT – DOWN, ovvero la ricerca sulla persona e sui suoi abiti di oggetti occultati pericolosi o vietati, senza introdurre le mani entro borse e tasche degli spettatori, include:

- la richiesta allo spettatore di effettuare tale tecnica, evidenziando che in caso di rifiuto lo spettatore deve essere controllato da agenti di polizia;
- la richiesta di esibizione di oggetti custoditi nelle tasche, all'interno dei capi di abbigliamento e all'interno di borse e/o zaini;
- l'invito ad allargare le braccia, al fine di consentire un adeguato controllo;
- l'avvertimento che, in caso di rifiuto, sarà richiesto l'intervento di un operatore di Polizia e che il rifiuto di sottoporsi al controllo costituisce violazione del regolamento d'uso dell'impianto, con conseguente possibile applicazione da parte degli organi preposti delle sanzioni di cui alla l. n. 689/1981.

Il sommario controllo, con la tecnica del PAT-down, delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel rispetto della dignità della persona (a tal fine i controlli verranno effettuati da persone dello stesso sesso dello spettatore).

F) Trattamento dati personali.

L'impianto è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video posizionato sia all'interno (area di massima sicurezza) che all'esterno (area riservata).

La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo.

I dati e i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge.

I dati in caso di richiesta potranno essere visionati e consegnati all'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ovvero agli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designata.

I dati non utilizzati sono cancellati trascorsi sette giorni.

Il trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni previste Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è effettuato da VIVATICKET s.p.a.

Il trattamento dei supporti di registrazione, secondo le disposizioni vigenti, è effettuato dal Club.

La Palermo F.C. S.p.A. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato il titolo di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza.

PALERMO F. C. S.p.A.